

Addendum al Protocollo relativo allo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A.

PREMESSO CHE:

- Il 22 maggio 2012 è stato sottoscritto, dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dalle associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale, un accordo per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A. (di seguito **Accordo**);
- Che il suddetto **Accordo** si inserisce nelle attività previste dalle "Nuove misure per il credito alle PMI", accordo sottoscritto il 28 febbraio 2012 con l'obiettivo di assicurare adeguate risorse finanziarie nei confronti della Piccole e Medie Imprese italiane;
- Che il citato accordo del 22 maggio 2012 non identifica nel dettaglio le caratteristiche proprie dei contratti pubblici di lavori, che prevedono certificazioni assimilabili alle procedure di verifica previste dal citato DL 185/2008

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. Ai fini della realizzazione delle operazioni di anticipazione previste dall'accordo di cui al primo punto delle Premesse, la certificazione di cui all'art. 141, comma 2, del DPR n. 207/2010 dei crediti derivanti da contratti di lavori pubblici, di cui al D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, si considera assimilabile alla certificazione di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 185/2008, purché integrata, da parte del soggetto beneficiario richiedente tali operazioni, dalla seguente documentazione:
 - a) Estratto Conto Elenco Documenti di Equitalia S.p.a., relativo alla presenza di inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;
 - b) Fatture quietanzate per eventuali subappalti, relative al precedente pagamento riscosso dal soggetto beneficiario;
 - c) In caso di anticipazione con cessione del credito, dichiarazione di accettazione da parte dell'amministrazione debitrice.


2. È inoltre condizione necessaria, ai fini della realizzazione dell'operazione di anticipazione, per un ammontare almeno pari al 70% del credito certificato ai sensi dell'art. 141, comma 2, del DPR n. 207/2010, al netto di eventuali debiti verso la PA, che il Fondo di Garanzia per le PMI rilasci la propria copertura (garanzia diretta o controgaranzia) secondo quanto previsto al punto 4 dell'accordo.
3. In presenza delle condizioni di cui ai punti precedenti, valgono le previsioni di cui al punto 12 dell'accordo relative allo smobilizzo dei crediti la cui certificazione non indica una specifica data di pagamento.

Roma, 3 agosto 2012

Associazione Bancaria Italiana

Il Presidente

Giuseppe Mussari



ANCE

Il Presidente

Paolo Buzzetti